



Domande e risposte (FAQ) sulle misure di sostegno in conformità con la legge Covid-19 del governo federale nel settore culturale

Indennità per operatori culturali

Versione del 21 aprile 2021

A1 Domande sul calcolo del danno

Domanda	Risposte
Gli indennizzi per perdita di guadagno compensano tutte le perdite finanziarie?	Il risarcimento del danno copre al massimo l'80 percento delle perdite finanziarie non ancora coperte. Il Cantone può, tuttavia, stabilire priorità politico-culturali nell'assegnazione dei risarcimenti (ad es. una percentuale inferiore di copertura del danno, accreditamento o meno di determinate categorie di danno; nota bene: la Confederazione non partecipa finanziariamente alla copertura del danno che eccede l'80%. I risarcimenti ai sensi dell'Ordinanza Covid-19 cultura sono sussidiari, vale a dire che integrano gli altri benefici statali esistenti in connessione con l'attenuazione delle conseguenze economiche del coronavirus (indennità per lavoro ridotto, compensazioni per persone con posizioni analoghe al datore di lavoro [proprietari di aziende culturali]). Coprono quindi il danno per il quale non è previsto nessun altro risarcimento statale e che non è coperto da un'assicurazione privata.
Un musicista indipendente guadagna metà del suo reddito insegnando e l'altra esibendosi in concerti. Quanta indennità per perdita di guadagno gli può essere imputata?	Gli operatori culturali indipendenti che operano sia all'interno che all'esterno del campo della cultura possono percepire l'indennità solo per il mancato guadagno relativo alle attività svolte nel campo della cultura. Ciò richiede che questa parte sia chiaramente delimitata (sulla base, ad esempio, delle rispettive parti del reddito soggette all'AVS).
Come viene calcolato il danno per il quale può essere pagato il risarcimento?	La riduzione involontaria del patrimonio è considerata danno finanziario. Viene preso in considerazione un danno al massimo fino al raggiungimento del punto di pareggio economico. In questo senso i profitti persi non verranno comunque compensati. Decisivi sono i due modelli di danno elaborati nell'ambito dell'Ordinanza Covid-19 cultura. Ogni cantone deve decidere di utilizzare un unico modello di danno per tutte le richieste. • Il modello di calcolo del danno 1 si basa sui costi effettivamente sostenuti (materiale, spese) e - in caso di apertura/implementazione in misura ridotta il mancato guadagno e costi aggiuntivi dovuti all'offerta ridotta o alle misure di protezione, da cui deve essere detratto il risarcimento effettivamente percepito (es. copertura danni tramite assicurazioni private, indennità per lavoro ridotto, fondi di terzi [soprattutto sponsorizzazioni, mecenati, donazioni], finanziamenti pubblici culturali, eventuali proventi da normali attività). La differenza dà quindi il danno scoperto. • Il modello di calcolo del danno 2 si basa sul mancato guadagno preventivato (vendite o noleggi, commissioni, commissioni o vendita di biglietti, ecc., esclusi i profitti preventivati) più i costi aggiuntivi dovuti alle misure di protezione (concetti di protezione), da cui devono essere detratti i costi preventivati non sostenuti (es. materiale) e il risarcimento effettivamente ricevuto (copertura dei danni tramite assicurazione privata, indennità lavorativa ridotta, altri risarcimenti). La differenza dà quindi il danno scoperto.

Secondo l'art. 18 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 cultura, i richiedenti devono rendere il danno credibile. Cosa significa? La credibilità è lo standard di prova più basso nel diritto svizzero. Rendere credibile un fatto significa più che semplicemente affermarlo, ma meno che dimostrarlo rigorosamente o completamente. Per rendere credibile un fatto è necessario poterlo affermare in modo fondato e plausibile, corroborandolo almeno in parte con delle prove. L'autorità decisionale deve essere convinta che la realtà del fatto asserito è più probabile della sua non realtà. Nella pratica del risarcimento delle perdite, il livello di prova è classificato in base all'importo dei danni richiesti. In caso di danno relativamente basso o nell'ambito della "procedura semplificata" per il risarcimento del mancato guadagno degli attori culturali si è quindi meno esigenti che per un danno maggiore.

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport



A2 Domande generali sull'applicazione

Domanda	Risposta
Le persone che richiedono un risarcimento sono obbligate a fare prima richiesta per altre misure di sostegno economico volte a mitigare le conseguenze del coronavirus?	In linea di principio sì. I richiedenti sono fondamentalmente obbligati a richiedere altre prestazioni compensative statali pertinenti o a fare richiesta di prestazioni assicurative private. Ciò esclude gli aiuti d'emergenza secondo l'ordinanza della cultura COVID-19 (non è necessario richiederlo, ma sarà compensato dall'indennità per perdita di guadagno se viene pagato). Per la "procedura semplificata" si applicano altre regole.
Esiste anche una "procedura semplificata" per compensare la perdita di guadagno degli attori culturali?	Sì, i Cantoni possono adottare una "procedura semplificata" per gli attori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera IPG inferiore a 60 franchi. L'importo dell'indennità giornaliera deve essere documentato da una precedente decisione del fondo di compensazione AVS datata non prima del 2020. Grazie a questa "procedura semplificata" i Cantoni possono calcolare e pagare le indennità senza tener conto di altre prestazioni dell'assistenza pubblica. Gli attori culturali devono rinunciare agli aiuti d'emergenza di Swiss Social Culture e alle IPG per il periodo di danno in questione ai sensi dell'articolo 6 cpv. 1 dell'ordinanza sulla cultura COVID-19 (ad esempio del 1.5. Al 31.8.21). I servizi culturali devono informare i fondi di risarcimento AVS e Suisseculture Sociale prima che questi abbiano effettuato il pagamento per il periodo di danno in questione (es. 1.05. Al 31.8.21). Con questa "procedura semplificata", gli attori culturali evitano procedure amministrative più complicate e di doversi rivolgere a più interlocutori; gli importi ricevuti non saranno influenzati dall'utilizzo della "procedura semplificata".
Le ore di insegnamento poi annullate di un musicista indipendente possono essere compensate?	Sì.
Le attività di operatori culturali indipendenti (educatori teatrali, per esempio) che sono invitati nelle scuole per progetti o settimane progetto o che offrono lezioni di teatro, possono essere compensate per delle perdite finanziarie?	Sì, sono ammissibili.
I laboratori di pittura per il grande pubblico offerti per proprio conto da un artista visivo indipendente possono essere indennizzati?	Sì, sono ammissibili purché l'insegnamento sia professionale.

Come affrontare il risarcimento per le perdite finanziarie dei musicisti classici che suonano in diverse orchestre? Alcune orchestre effettuano rilasciano un certificato di salario alla fine dell'anno.

Solo gli attori culturali registrati come lavoratori autonomi presso il fondo di compensazione possono richiedere un risarcimento. E solo la perdita di reddito legata al lavoro autonomo può essere compensata. Chi lavora anche come dipendente in aggiunta alla sua attività di lavoratore autonomo non percepisce alcun compenso per quella parte di reddito. Che un'orchestra paghi i contributi previdenziali in genere presuppone un rapporto di lavoro dipendente, e solo autonomamente il conteggio l'orchestra può quindi chiedere un risarcimento per le perdite finanziarie e per i dei contributi previdenziali e danni subiti e pagare con questo gli stipendi dei musicisti.

Domande sugli strumenti e la competenza

Quando deve essere status di lavoratore autonomo?

Per ricevere un risarcimento per la perdita finanziaria, gli attori culturali soddisfatto il requisito per lo indipendenti devono essere stati registrati come lavoratori autonomi ad un fondo di compensazione prima del 1 novembre 2020 (data di inizio del periodo ammissibile per gli attori culturali).

Trattamento delle richieste

Una ditta individuale può richiedere un risarcimento per una perdita finanziaria? Sì, se il proprietario soddisfa i requisiti per essere considerato un lavoratore autonomo.

A3 Domande concernenti gli operatori culturali con contratti a tempo determinato (operatori occasionali)

Domanda	Risposta
Chi viene considerato un operatore culturale occasionale?	Ai sensi dell'Ordinanza Covid-19 cultura gli operatori culturali sono lavoratori che possono dimostrare di essere stati impiegati per un periodo di tempo limitato da almeno due diversi datori di lavoro nel settore culturale tra il 1° gennaio 2018 e il momento di presentazione della domanda. In caso di assenze prolungate (per esempio a causa di maternità, malattia o incidente), i requisiti possono essere ridotti pro rata temporis.
	È considerato un danno finanziario la riduzione involontaria del patrimonio. Tuttavia il calcolo concreto del danno è diverso da quello degli altri operatori culturali: si determina innanzitutto quale reddito la persona in questione ha guadagnato con la sua occupazione temporanea nel settore culturale nei mesi del 2018 e 2019 corrispondenti al periodo di danno in corso (ad esempio, per il periodo di danno da maggio ad agosto 2021, il reddito dei mesi da maggio ad agosto del 2018 e 2019). La perdita rilevante per la compensazione delle perdite è la differenza tra il reddito passato e il reddito residuo attuale, tenendo conto dei redditi sostitutivi come l'indennità di disoccupazione o altre forme di indennità rilevanti.

B Domande sugli operatori culturali

Domande	Risposte
Un gruppo di attori culturali (band, gruppo teatrale) può presentare collettivamente una richiesta di indennizzo?	No, non è possibile presentare una richiesta collettiva. Ogni attore culturale deve presentare la propria richiesta. Gli attori culturali possono, tuttavia, istruire un'altra persona a farlo per loro. Questa persona deve poi dimostrare di essere autorizzata a depositare la domanda, ad esempio presentando una procura individuale.

È possibile presentare più richieste contemporaneamente, ad esempio per indennità per perdita di guadagno, aiuti di emergenza e risarcimento per perdite finanziarie?	Sì, è possibile. La richiesta di risarcimento per perdite finanziarie in campo culturale è tuttavia sussidiaria e potrà essere trattata in via definitiva solo una volta prese le decisioni riguardanti le altre richieste (soggette alla "procedura semplificata").
Posso chiedere un risarcimento come operatore culturale che lavora per più del 50% in un'impresa culturale (professione principale) oltre che come organizzatore di concerti freelance (professione ausiliaria)?	Sì. Sono ammissibili anche operatori culturali che esercitano una combinazione di attività dipendenti e indipendenti. Un attore culturale che guadagna almeno la metà del proprio sostentamento attraverso la propria attività artistica o che vi dedica almeno la metà del suo normale orario lavorativo è considerato come avente la propria attività principale nel settore culturale. Qui si tiene conto di tutto il lavoro retribuito svolto nel campo culturale, sia esso autonomo o salariato.
I Cantoni possono pagare un risarcimento agli attori culturali per il periodo dal 1° novembre al 18 dicembre 2020?	Sì

Versione 02/02/2021 17:42